



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. ~~720/11~~ R.G.

Promossa da:

~~\_\_\_\_\_~~

Difeso da Avv.:

*in proprio*

ATTORE

CONTRO

*Sindaco p.t. Comune di Montelupo F.ri*

Difeso da Avv.:

~~\_\_\_\_\_~~

Oggetto: *O.S.A.*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte Attrice: come in atti.

Parte Convenuta: come in atti.

SENT N *69/11*  
R.G. N ~~\_\_\_\_\_~~  
REP N \_\_\_\_\_  
CRON N *720/11*

### Svolgimento del processo

Il ricorrente ██████████ proponeva opposizione al verbale di accertamento n. 3253/010 accertato il 7.9.010 ed elevato il 12.10.010 dalla Polizia Municipale di Montelupo F.no, per la violazione di cui all' art.142 comma 8 c.d.s., e per i motivi contenuti nel ricorso, da intendersi quivi riportati, concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari.

Si costituiva il delegato del Comune di Montelupo F.no, depositando comparsa di costituzione e risposta con allegata documentazione e foto, e per i motivi ivi indicati da intendersi quivi riportati, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari.

Atteso la pubblica conoscenza della viabilità del tratto in questione, della segnaletica esistente, esaminata la documentazione e le foto allegate agli atti da entrambe le parti, evidenziato quanto notorio nel verbale di udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.

### Motivi della decisione

Il tratto di strada ove è stato installato l'apparecchiatura Traffiphott III SR, è la via Tosco Romagnola-Variante Comune di Montelupo Fiorentino km/ 54+900, su tale tratto di strada, vige il limite di velocità di 50 km, il rispetto di tale limite, evidentemente in vigore sia di giorno che di notte, viene controllato da un apparecchio rilevatore che funziona 24 ore su 24, anche quando la strada si presenta sgombra e/o deserta, ed atteso le caratteristiche dei luoghi (fuori dal centro abitato) e le dimensioni della strada particolarmente ampia, una sorta di circonvallazione, esso appare un limite eccessivamente ristretto, tenuto anche conto che le auto oggi sono provviste di sistemi di sicurezza di stabilità, di frenata impensabili solo pochi anni fa.

Viene giustamente invocato da parte della P.A., ai fini della installazione di rilevatori in automatico, senza la presenza di agenti, il ripetersi di incidenti sul tratto di strada interessato, è questo il principale motivo per il quale viene richiesta da parte dei Comuni l'autorizzazione alle installazioni di postazioni fisse al Prefetto, il quale esaminata la domanda, vista la normativa, decreta i tratti stradali interessati.

Nella fattispecie l'autorizzazione rilasciata " *in conformità alle direttive ministeriali e la normativa vigente*" porta la data 1.6.010 (vedi documento acquisito in atti) essa si conclude: " *con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità delle predette postazioni di controllo*".

Occorre fare alcune riflessioni sulla equazione sinistrosità stradale = installazione rilevatore, perché la sinistrosità è spesso una arida sintesi di dati statistici del numero di sinistri in un certo periodo di tempo, non specificatamente delle cause dei medesimi, spesso avvenuti per mancata precedenza, per guida pericolosa, per non aver conservato il controllo dell'auto, cause che non sempre hanno un legame diretto con aver violato il limite di velocità esistente, inoltre occorre considerare che la densità automobilistica italiana è letteralmente decuplicata in pochi anni (siamo a tre auto a famiglia) e dovendo fare i conti con la morfologia del nostro territorio, la vetustà della viabilità e la segnaletica stradale esistente, la sinistrosità potrebbe essere invocata per migliaia e migliaia di tratti stradali, è necessario

100

quindi pensare anche a misure alternative, a mezzi e sistemi diversi, delle macchinette più volte definite con disprezzo dagli automobilisti "mangia soldi", esistono i dissuasori, le rotatorie, i cartelli luminosi ad arco che indubbiamente richiamano l'attenzione dell'automobilista a tenere una condotta di guida più appropriata e prudente, in Francia si trovano ai bordi strada sagome umane di metallo con un cartello che ricorda le stesse persone morte in quel tratto ed infine e soprattutto occorrerebbe la presenza al bordo strada di una pattuglia della Polizia Municipale indubbiamente il più forte deterrente ad una condotta di guida moderata e prudente, anche per le conseguenze che possono derivare da un immediato controllo che solo l'autorità preposta può eseguire o verificare, sulle condizioni di guida del conducente, (stato di ebbrezza, uso di sostanze stupefacenti, utilizzo illegittimo del telefonino... dei messaggini) spesso la vera causa di sinistri, in questo modo si affronterebbe in maniera concreta la tutela della sicurezza stradale. Non rientra, però nei compiti del giudice, sindacare l'operato e l'organizzazione della Pubblica Amministrazione, in tal senso è l'orientamento costante della Corte di Cassazione.

La stessa Suprema Corte di Cassazione, però, nello indicare l'obbligo di civile trasparenza, cui deve attenersi la Pubblica Amministrazione, ha statuito che: *"il potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non deve essere ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e riduzione dei costi economici e sociali ed ambientali... (omissis...)"* (Cassazione Sez II 17.11.2006 n.24526).

Entriamo nel merito.

### **Limite di 1km di distanza tra il segnale del limite di velocità e l'apparecchio rilevatore.**

Con la entrata in vigore del "nuovo" codice della strada, legge n.120 del 29.7.010 (*disposizioni in materia di sicurezza stradale*) maturato sia per evidenti esigenze di tutela della sicurezza stradale oltre che per le forti pressioni di una parte della opinione pubblica che si sentiva eccessivamente vessata, da un metodo di rilevamento della velocità grossolanamente definito "multiforcio", veniva stabilita una specifica distanza di 1 (uno) km che doveva intercorrere fra il cartello che indicava il limite di velocità ed il punto di collocazione dell'apparecchio rilevatore della stessa.

La *ratio* della legge era chiara, si voleva evitare e soprattutto far cessare la "creazione" da parte della P.A. di tratti stradali che presentassero caratteristiche cosiddette di "agguato".

Un esempio di tale tipo, è il tratto di strada Tosco Romagnola sempre nel Comune di Montelupo F.ino loc Samminiato all'intersezione con via del Bozzetto, in cui è stato installato un rilevatore di velocità ove l'automobilista procedendo con direzione Firenze-Empoli percorre una strada senza limite di velocità e quindi con limite di 90km, proseguendo sulla stessa strada e sempre fuori dal centro abitato,

Adm

nell'affrontare una curva , trova il cartello del limite di velocità di 50 km ed appena subito dopo, a circa 250 metri, è stato collocato un rilevatore di velocità in automatico, peraltro ubicato in maniera poco visibile ,frammisto ed avente lo stesso colore grigio ,con i pali dei lampioni e con segnali pubblicitari .

Questa evidente stortura , più volte censurata da questo giudice, concretatasi nella ridotta vicinanza fra cartello segnaletico del limite di velocità e l'apparecchio rilevatore della stessa , che appare riconducibile " *ad una logica patrimoniale captatoria*" per usare le stesse parole della Corte di Cassazione, è stata specificatamente eliminata dal legislatore con l'art 25 della legge n.120 entrata in vigore il 13.8.010.

L'art 25 comma 2 così recita : "omissis .... *Con decreto del Ministero della infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è approvato il modello di relazione di cui all'art.142 comma 12 quater ....omissis... .. e sono definite altresì le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art 142 cds ( velocità) che fuori dai centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità "...*

Contemporaneamente all'entrata in vigore (13.8.010) della legge, veniva impartita in data 12.8.010 apposita circolare di attuazione della normativa a tutte le Prefetture ed agli Uffici Territoriali del Governo , la circolare è la numero 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 12.8.010 la quale al punto 20 (interventi in materia di velocità dei veicoli art.142 cds) " *ricordava che l'art 25 legge 120 ha inoltre previsto che i dispositivi e mezzi di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art 142 cds debbono essere collocati ad almeno 1 (uno) km dal segnale che impone il limite di velocità .....l'obbligo di rispettare la predetta distanza minima esiste solo nei casi in cui il limite di velocità derivi dalla presenza di un segnale collocato sulla strada "*

Con la predetta norma ( rispetto della distanza di 1 km) , quindi si veniva a restringere notevolmente il campo di utilizzo di tali apparecchi rilevatori , tenuto anche conto che per la legittimità dei medesimi, erano già richiesti determinati adempimenti, quali quello della dovuta informazione all'utente ( art 4 legge 168/2002), attuata con la segnaletica " azzurra" (legge 160/07), la necessaria ben visibilità dell'apparecchio , il divieto di usare foto frontali degli autoveicoli tali da non violare la privacy (direttiva del Ministero dello Interno del 14.8.09) eccc... , insomma il legislatore , codificava in maniera assai specifica l'utilizzo di tali apparecchi , in modo tale che essi venissero usati sì, ma nel rispetto normativo, non lasciando il medesimo ad una eccessiva discrezione operativa da parte delle varie polizie municipali.

La predetta norma ,la cui applicazione era immediata, focalizzava bene l'obbligatorietà da rispettare da parte dei Corpi o Servizi di Polizia Municipale, quella cioè della distanza di 1 km fra il cartello indicante il limite di velocità ed l'apparecchio rilevatore, per cui tutte le volte che il cartello andava ripetuto, come nel

100

caso di esistenza di intersezioni, ex art 104 reg.di attuazione del c.d.s. (*disposizioni generali sui segnali di prescrizione*) omissis... *“lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo ,nonche quelli di diritto di precedenza ,devono essere ripetuti dopo ogni intersezione....”* omissis...la distanza inevitabilmente doveva decorrere da quest'ultimo cartello, la cui istallazione era prevista per legge dall'art. 104 sopra richiamato , atteso che il conducente che si immetteva sulla strada da percorrere ,doveva essere a conoscenza del il limite di velocita ivi esistente , analogo ragionamento era stato applicato nella apposizione dei cartelli “azzurri” informativi del “*controllo automatico della velocita*” ex lege 160/07 ove era stata imposta e prevista la ripetizione dei medesimi in presenza di intersezioni.

Non rispettando tale distanza , in presenza di intersezioni e fuori dal centro abitato come nella fattispecie, l'apparecchio funzionante e/o istallato ex vecchia normativa, andava subito disattivato o collocato in modo da rispettare tale dettato normativo.

Moltissimi Comuni hanno giustamente operato in tal senso, il Comune di Montelupo F.ino ha addirittura deciso di far iniziare ,in pieno agosto (dopo l'entrata in vigore della legge 120/010 sic !) l'iniziale funzionamento del proprio rilevatore sul tratto di strada di cui è causa.

Il risultato è stato di circa 5.000 multe in quattro mesi, i dati sono apparsi sulle cronache dei giornali locali e resi noti dallo stesso Comune di Montelupo F.ino che ha indicato in 10.000 (diecimila ) le multe elevate nel 2010 di cui meta nel tratto Samminiatello (tratto precedentemente indicato come esempio negativo di riferimento) e l'altra meta nel tratto della statale 67 oggetto del presente ricorso.

Solo ai meri fini di *“uniformare la prassi applicativa delle disposizioni in vigore”*, sono queste le parole usate, il Ministero dell'Interno emanava successivamente in data 29.12.010 altra circolare la 300/A 16052/10/101/3/3/9 che confermava quanto gia era in vigore – e cioe la prevista e necessaria distanza di 1 km dal segnale del limite di velocita - *richiamando la precedente circolare del 12.8.010 immediatamente operativa anche in assenza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno richiamato dalla stessa norma “*

La menzionata circolare, quindi non faceva altro che precisare e riportare quello che gia era in vigore , ed in attuazione di una uniformità applicativa , cosi recitava: *“che nel caso di strade aventi un controllo automatico della velocità ove erano presenti le intersezioni stradali, che ai sensi dell'art 104 del reg cds (impongono la ripetizione del segnale stradale), la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione.”*

Nella fattispecie di cui è causa , letti i motivi contenuti nell'atto di apposizione del ricorrente, evidenziata l'esistenza del precetto normativo , rilevato come fatto notorio (vedi precisazione contenuta nel verbale di udienza) e non contestato da parte resistente, che sulla predetta SS Tosco Romagnola 67 (al km 54+900) ove è collocato l'apparecchio rilevatore, esistono due intersezioni stradali , prima del suddetto rilevatore, una in direzione verso Firenze l'altra in direzione verso Empoli, rispettivamente via Citerna e via Salvemini , e rilevato che dal segnale di limite di

Ad

velocità apposto sulla SS 67 in dipendenza delle predette intersezioni, (vedi foto in atti e verbalizzazioni di causa) non vi è la distanza di 1 km bensì quella inferiore di circa 350-300 metri, il rilevamento in automatico appare *contra legem*, e viene dichiarato illegittimo.

### **Apparecchio rilevatore *non ben visibile*.**

Oltre al motivo sopra indicato, il ricorso merita accoglimento anche per altri motivi fra i quali quello che attiene alla non ben visibilità dello apparecchio rilevatore.

Nella fattispecie, esaminati i dati acquisiti, rilevato ed accertato che l'apposizione di ulteriori strisce bianco rosse sull'apparecchio rilevatore è avvenuta nel mese di ottobre (vedi dichiarazioni a verbale della stessa parte resistente) esaminate le foto prodotte in atti, l'apparecchio rilevatore ove è collocato, appare non *ben visibile* all'automobilista, come invece prescrive e richiede la direttiva del Ministero dell'Interno del 14.8.09 e relativa circolare n.300/A/10307/09/144/05/20/3, che al punto 7 (Segnalazione delle Postazioni di Controllo) richiama "*l'art 142 comma 6 bis cds che impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili*" ed al successivo punto 7.1 (Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo della velocità) che "*le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso un'opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute*".

Nello specifico caso, l'apparecchio rilevatore non è ben visibile soprattutto per la sua collocazione, a cui si aggiunge un pallido colore verdognolo che non aiuta certo la sua visibilità.

Infatti sia il sostegno che l'apparecchiatura ivi apposta (vedi foto) si presentano di colore verde, scientificamente definito e considerato il "colore della morte" perché è fra i colori quello che "non si vede" o meglio dire che si vede di meno, inoltre è soprattutto l'apparecchio è ubicato a fianco di una vegetazione esistente e quasi sotto ad un leccio (sempre verde) di notevoli dimensioni, quindi in una sorta di vera e propria mimetizzazione con l'ambiente circostante, in un insieme che rende l'apparecchio **certamente non ben visibile**, anche tenuto conto della presenza di altri cartelli stradali e pubblicitari che confondono l'avvistamento.

Tale collocazione con il relativo colore verde, appare in contrasto con lo stesso decreto prefettizio che nello autorizzare la installazione raccomandava e concludeva: "*con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità delle predette postazioni di controllo*"; e certo non può supplire a tale carenza l'apposizione di tre striscette adesive di pochi centimetri di color "bianche e rosse" (vedi foto in atti) applicate su di un lato dell'apparecchio al momento della violazione.

Anche per questo secondo motivo, specificatamente invocato dal ricorrente il ricorso ritenuto fondato va accolto.

### **Rilevamento fotografico bidirezionale su due corsie - foto frontali dei mezzi-conseguenze.**

100

Vi è un terzo motivo che inficia l'installazione dell'apparecchio rilevatore ubicato al Km 54+900.

Le foto di rilevamento che esso sviluppa, con riferimento alla direzione Empoli - Firenze sono frontali.

Esse vengono utilizzate ed esibite dalla P.M. di Montelupo in maniera "tagliata", cioè si vede solo il cofano motore e la targa anteriore dell'auto.

Tali foto atteso che appare assai improbabile oltre che impensabile, un scatto fotografico "tagliato" su mezzi in veloce movimento e di dimensioni ed altezze diverse, vi è la verosimile ipotesi che le medesime siano state scattate per intero, così memorizzate e "tagliate" per il loro utilizzo in osservanza alle disposizioni vigenti, mentre le altre foto scattate con direzione inversa Firenze-Empoli non appaiono "tagliate" e nelle medesime si vede l'intera auto nella parte tergale.

La possibilità di fotografare la parte tergale dell'auto del conducente - trasgressore, come richiede la direttiva ministeriale, anche quando percorre il tratto di strada inverso, è senz'altro possibile, infatti è sufficiente installare un altro apparecchio Traffiphott III SR sull'altro lato della strada ed apporre le spire sul manto di asfalto conseguentemente, oppure installare un apparecchiatura più sofisticata (esistente su altre strade) con basamento al bordo strada, che riesce a fotografare in entrambe le direzioni la parte tergale dei mezzi.

Questa problematica non è cosa da poco, perché a parte il dovuto rispetto delle norme sulla riservatezza, con l'utilizzo di foto solo frontali, si esclude dalla trasgressione tutti i mezzi, come principalmente le moto, che non hanno una targa anteriore, e quindi possono sfrecciare a velocità proibitive facendosi beffa dello apparecchio.

Tale situazione di fatto, implicherebbe una palese violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza della legge per tutti cittadini, ulteriore vizio di legittimità invocato, seppure marginalmente, dal ricorrente.

La circolare attuativa della predetta direttiva del 14.8.09 sopra già indicata al punto 6.4 (rifrese frontali) così recita: *"le esigenze di riservatezza personale escludono la possibilità di effettuare il rilevamento della velocità con sistemi automatici senza contestazione immediata della violazione attraverso la ripresa fotografica frontale del veicolo e la memorizzazione di immagini che permettono di identificare le persone che si trovano a bordo."*

*Un siffatto tipo di accertamento infatti in quanto non indispensabile si pone in violazione alle norme in materia di riservatezza"*

Per i motivi sopra descritti, assorbenti sugli altri indicati, il ricorso viene accolto ed il

verbale annullato. Lettura del dispositivo al termine della udienza

Le spese di causa, liquidate secondo equità, seguono la soccombenza.

P Q M


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Il Giudice di Pace di Empoli accoglie il ricorso, dichiara nullo ed illegittimo il verbale di accertamento n 3253/010 redatto dalla Polizia Municipale di Montelupo F.ino. Condanna il Comune di Montelupo al pagamento delle spese del presente procedimento liquidate secondo equita nella somma complessiva di euro 100,00.

Empoli li 21 febbraio 2011

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the judge or a representative of the court.

21/2/2011

A smaller handwritten signature and a faint rectangular stamp or seal, possibly indicating the date and location of the document's execution.